

LISTINO PREZZI

Noleggio mezzi con conducente	30 Min.	1 Giorno
Noleggio transpallet elettrici	da concordare	da concordare
Noleggio di un muletto portata fino a 4 T.	€ 50,00	da concordare
Noleggio di un muletto portata superiore a 4 T.	€ 90,00	da concordare
Noleggio pantografo	€ 50,00	€ 130,00
Noleggio piattaforma a braccio modello Genie	€ 75,00	€ 195,00

Servizio di deposito	Per metro cubo non frazionabile	Minimo fatturabile
Servizio di deposito imballi pieni in allestimento, comprensivo di scarico, deposito fino a 5 giorni e consegna allo stand.	€ 72,00	€ 180,00
Servizio di deposito imballi pieni in disallestimento, comprensivo di scarico, deposito fino a 5 giorni e consegna allo stand.	€ 72,00	€ 180,00
Ritiro, custodia per tutta la durata dell'evento, riconsegna imballi vuoti, per metro cubo.	€ 48,00	€ 96,00
Consegna allo stand o ritiro da stand con facchino, durante l'evento.	da concordare	

Servizi di manovalanza	
Facchino per singola unità (minimo fatturabile 4 ore)	€30,00 per 1 ora non frazionabile
Montatore per singola unità (minimo fatturabile 4 ore)	da concordare

Noleggio materiali e attrezzature da lavoro	60 Min.	1 Giorno
Noleggio Golf Car 2 o 4 posti (se disponibile)	€ 30,00	da concordare
	30 Min.	1 Giorno
Noleggio transpallet a mano	€ 5,00	€ 50,00
Noleggio transpallet elettrici	€ 20,00	€ 80,00
Noleggio carrellino cortesia, portapacchi	€ 10,00	€ 30,00
	30 Min.	Minimo fatturabile
Noleggio attrezzature da lavoro (trapano, martello, avvitatori, scale etc.).	€ 5,00	€ 5,00
Kit di re-imballo comprensivo di: 1 rotolo di film estensibile 2.4 Kg, 1 rotolo di scotch, 1 taglierina 9mm.	€ 20,00 a Kit	

Appendimenti	
Appendimenti per americane comprensivi di montaggio/smontaggio, motori e ganci.	da concordare
Noleggio americane, cubi e angoli	da concordare

NB: Il servizio di Movimentazione o il Noleggio, potrà essere regolato direttamente nel nostro ufficio, Atilogistica presso Padiglione 2 all'interno della Mostra d'Oltremare. o può effettuare la prenotazione dei servizi, sul nostro sito alla pagina www.atilogisticasrl.com dove potrà anche regolarizzare il pagamento on-line, la relativa fattura sarà immediatamente consegnata o inviata via mail. Per il servizio facchinaggio è previsto un minimo di quattro ore da garantire, per singolo facchino.

Noleggio mezzi senza conducente	30 Min.	1 Giorno
Noleggio di un muletto a freddo portata fino a 4 T.	€ 35,00	da concordare
Noleggio di un muletto a freddo portata superiore a 4 T.	€ 55,00	da concordare

Trasporti	
Trasporto con camion 80 Ql	da concordare
Trasporto merci con bilico	da concordare
Trasporto merci con motrice	da concordare
Trasporto con 35	da concordare
Trasporto mezzi	da concordare

TARIFFE CHILOMETRICHE TRASPORTI

Tariffa diurna dalle 7:00 alle 21:00

1. Fino a 150 Km 1.81 /km
2. Da 151 Km fino a 300 Km 1.55€ /Km
3. Oltre i 301 Km 1.35 €/Km
4. Facchino aggiuntivo per consegne 20€/ora
5. Assicurazione merce su richiesta
6. Responsabilità Vettoriale: secondo la normativa Italiana del Trasporto Merci l'indennizzo per la responsabilità vettoriale è di 1€/Kg
7. La tariffa non comprende il costo dell'autista, che in tal caso è pari a 15€/ora

Per la tariffa notturna dalle 21:01 alle 6:59 sarà imposto un 40% in più sul costo al KM.

La tariffa notturna comprende:

1. Autista a disposizione
2. Pedaggi
3. Parcheggio
4. Zone Z.T.L.
5. Un'ora di attesa
6. Carburante

Superata l'ora di attesa gratuita le ore d'impegno successive sono di 15€ all'ora sia per la tariffa diurna che per la tariffa notturna.

TARIFFA SERVIZIO SOLO AUTISTA TRASPORTATORE

Il costo del noleggio solo autista è di 30€ all'ora di guida.

Il calcolo delle ore di guida sarà fatto mediante Google Maps, e per un percorso di guida inferiore all'ora è previsto comunque un costo di 30€.

Il costo di attesa è di 10€ all'ora; la prima ora di attesa è gratuita.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni di seguito riportate costituiscono il quadro di riferimento per la fornitura dei Servizi Logisticigestiti da ATI LOGISTICA Srl nei Quartieri Fieristici.

- ✓ Le prenotazioni per il Noleggio vanno eseguite entro 48 ore prima di un evento, e a discrezione del Gestore accettare eventuali prenotazioni oltre questo limite.
- ✓ Tutte le tariffe sono da intendersi al netto dell'IVA di legge che verrà addebitata ove applicabile.
- ✓ Documentazione attestante l'idoneità del personale addetto alla guida del carrello elevatore nel caso di utilizzomezzi senza autista.
- ✓ Il servizio di magazzinaggio è fornito per il solo materiale espositivo ed è limitato ai tempi strettamente connessi con le manifestazioni. Diverse necessità di magazzinaggio dovranno essere concordate di volta in volta.
- ✓ Qualora i servizi di movimentazione venissero effettuati con mezzi di categoria superiori a quelli necessari, verrà applicata la tariffa dei mezzi necessari.
- ✓ Il Cliente si impegna a segnalare tutti gli incidenti successi all' esterno o al mezzo a fine noleggio. nel caso in cui il mezzo noleggiato subisca danni imputabili ad incuria o cattivo uso, verranno addebitate le riparazioni per i danni provocati.
- ✓ Il servizio imballi vuoti non prevede che negli imballi vengano collocate merci, macchinari o oggetti di qualsiasi natura ed esclude ogni responsabilità in merito a eventuali danneggiamenti o smarrimenti.
- ✓ Il pagamento dei servizi dovrà essere effettuato in unica soluzione prima del termine della manifestazione. La relativa fattura ai servizi, verrà inviata nei giorni antecedenti o durante la manifestazione. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente, con bonifico bancario, contanti, Pay SafeLink o POS presso i nostri Uffici presenti in loco.
- ✓ La disdetta di una qualsiasi prenotazione, sia di Noleggio, Deposito, Trasporti o Manodopera, deve tassativamente avvenire entro 48h prima dal servizio, mediante l'invio di una email all'indirizzo di posta elettronica: Atilogisticasrl@gmail.com oppure tramite sito linkato sul email di conferma prenotazione. Qualora la disdetta del servizio non avverrà nel termine sopra indicato, saremo costretti ad applicare una penale pari ad Nel caso di Noleggio a Freddo o a Caldo, 1 Ora piena del servizio in caso di Noleggio; Nel caso di Manodopera, 4 Ore; Nel caso di Deposito imballi Pieni o Vuoti, Minimo fatturabile da listino; Nel caso di Trasporto Mezzi o Merci, 50% del costo del trasporto
- ✓ Con l'impegno delle giornate richieste il servizio non può essere soppresso o sospeso in quanto la prenotazione del servizio e dei mezzi, esclude altri lavori ed il prezzo è reso in base al totale impegno di lavoro da rispettare.
- ✓ Per il servizio di Facchinaggio, è previsto un minimo di quattro ore da garantire, per singolo Facchino.
- ✓ La tariffa del deposito, precedentemente riportate sul listino prezzi, sono valide per operazioni svolte durante regolare orario di deposito (17.00 – 08.00). Per servizi svolti al recupero del materiale a deposito da parte dei nostri addetti, al di fuori dell'orario di lavoro (08.00 – 17.00) verranno applicati seguenti supplementi:

LUNEDÌ/VENERDÌ	17:00/24:00	+50%
LUNEDÌ/VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI	24:00/07:00	+100%
SABATO, DOMENICA E FESTIVI	08:00/24:00	+50%

Le maggiorazioni di cui sopra si applicano anche sulle tariffe a 'forfait' indicate nel tariffario. I servizi il cui orario di inizio è previsto dopo le ore 22:00 devono essere prenotati a mezzo fax entro le ore 17:00 dello stesso giorno. Qualora l'orario di inizio servizio prenotato non venisse rispettato per un tempo superiore ai 15 minuti, la prenotazione verrà annullata e verrà applicata una penale pari a un'ora del servizio richiesto. I servizi non compresi nel presente tariffario dovranno essere concordati anticipatamente con il nostro referente in loco.

Regolamento Deposito Merce

Art. 1787 Responsabilità dell' Ati Logistica: L'Ati Logistica è responsabile della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Art. 1781 Diritti del depositario: Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Art. 1789 Vendita delle cose depositate: L'Ati Logistica, previo avviso al depositante, può procedere d'ufficio alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo determinato con scadenza semestrale, decorso i sei mesi dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deterioramento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.

Art. 1515 Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata dalla società Ati Logistica srls, a tali atti [83 disp. att.] o, in mancanza di essa, e nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, per mezzo di un ufficiale giudiziario o il legale titolare del deposito, o un delegato della Ati Logistica srls. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [1518, 1536].

L'Indennizzo per il Superamento dei Tempi Massimi di Attesa al Carico / Scarico

Il D.L. n. 103/2010 convertito nella Legge 12 agosto 2010 n. 120, seguendo coerentemente il disegno iniziato con il D.L.162/2008 (conv. con L. n. 201/2008) con il quale erano stata inserita l'**indicazione dei tempi massimi di carico e scarico** tra gli elementi essenziali del contratto scritto, ha introdotto il comma 6-bis al testo originario del D.L.vo n.286/2005, mediante il quale è stato prescritto un **indennizzo a carico del committente** in caso di attesa del vettore prolungatasi per oltre due ore dal momento dell'arrivo di costui nel luogo convenuto per il carico e lo scarico. Tale soglia è la medesima sia per il contratto scritto che per quello non in forma scritta. Attraverso l'imposizione per legge di questa sorta di penale ci si è prefissati così, il duplice risultato di rifondere l'autotrasportatore dei costi sopportati e del mancato guadagno conseguenti all'indisponibilità dell'autista e del mezzodurante il periodo "morto" dell'attesa (attualmente aventi un'incidenza non indifferente sui bilanci di quelle imprese) e, nello stesso tempo, di responsabilizzare gli operatori della filiera preposti al carico ed allo scarico della merce (il committente, il proprietario ed il caricatore) affinché rendano più efficienti la propria organizzazione interna e si dotino di sistemi di gestione dei flussi in/out tecnologicamente più evoluti. Proprio al fine di ridurre al massimo i tempi inutili di attesa nel passaggio della merce dal deposito al camion o viceversa, la norma prescrive al committente l'**obbligo di fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario** in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. Il secondo comma dell'articolo in oggetto prescrive che, in caso di superamento del periodo di **franchigia di due ore**, il committente è tenuto a corrispondere un **indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo** nelle operazioni. La quantificazione di tale voce è stata devoluta (fino al momento della soppressione della Consulta Generale dell'Autotrasporti e della Logistica, avvenuta nel luglio 2012), all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Attualmente tale importo ammonta a € 40 per ora. Il committente, tuttavia, ove l'incarico del carico/scarico delle merci sia stato affidato ad un terzo, è legittimato a rivalersi su quest'ultimo dell'indennizzo pagato per il ritardo accumulato in quelle fasi. Il comma 5 del citato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico, con particolare riferimento alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi. In data 24 marzo 2011, il Direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 concernente le modalità applicative delle disposizioni testé richiamate. Vi è stabilito che **la franchigia di 2 ore decorre dal momento di arrivo del vettore al "luogo" di carico o di scarico**, inteso come l'ambito territoriale presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione documentale, da non confondere con il "punto" di carico o scarico inteso come la postazione all'interno del luogo di carico o scarico presso cui avvengono fisicamente le operazioni. Qualora il vettore arrivi al luogo di carico o scarico in anticipo rispetto all'orario indicatogli per iscritto dal committente prima della partenza, la franchigia decorre dall'orario indicato dal committente stesso. Il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l'orario di arrivo e l'orario di inizio delle operazioni di carico e scarico rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico. Qualora non sia possibile acquisire la suddetta certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo o di altra documentazione idonea a tal fine. La franchigia di 2 ore non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa da computare nel periodo di franchigia di 2 ore vanno calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico.

È prescritto che **il vettore non può richiedere l'indennizzo quando** :

il superamento della franchigia di 2 ore avvenga per cause a lui imputabili;

- qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
- quando non osservi le indicazioni del committente circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico.
- quando non osservi le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull'orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell'ipotesi in cui l'accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all'identificazione all'ingresso del luogo di carico o scarico. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell'indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro 30 giorni dall'evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione. Infine, il comma 6-bis in commento, al pari di quanto avviene per altri importanti aspetti della disciplina del contratto d'autotrasporto di merci, prevede la possibilità per le parti di pattuizioni difformi da inserire nei contratti scritti e basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto; in particolare le deroghe potranno riguardare le operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari.

Firma per accettazione delle condizioni di fornitura

(timbro e firma del legale rappresentante)